

CONTRATTO DI CONSULENZA

(Art. 51 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41 - Art. 22 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11)

L'anno 2021, il giorno 29 del mese di dicembre

tra

l'Assessore Regionale per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo, dott. Manlio Messina, nato a Catania il 12 novembre 1973, domiciliato per la carica a Palermo in via Notarbartolo n. 9, il quale interviene al presente atto in nome e per conto della Regione Siciliana - Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo (C.F.: 80012000826) nella sua qualità di Assessore regionale al ramo, giusta delega conferita dal Presidente della Regione con D.P.Reg. n. 440/Area 1[^]/S.G. del 5 luglio 2019;

e

il dott. Gianluca Caramanna,

Visti:

- lo Statuto della Regione Siciliana;
- la legge regionale 29 dicembre 1962, a. 28, e la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni;
- gli artt. 51 e 52 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41 e successive modifiche ed integrazioni;
- la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 289 del 21 novembre 2000, concernente il "Trattamento economico ed i doveri dei consulenti del Presidente della Regione e degli Assessori regionali, degli esperti della Direzione regionale della programmazione e degli esperti della Protezione civile regionale";
- il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 22 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, secondo cui i contratti relativi a rapporti di consulenza con l'Amministrazione regionale sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, del curriculum vitae, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'Amministrazione stipulante;
- la direttiva 27 novembre 2008, n. 176975/Gab. dell'Assessore regionale delegato alla Presidenza in materia di trasparenza dell'azione amministrativa - pubblicità web degli incarichi di consulenza e collaborazione;
- il Decreto del Presidente della Regione 16 novembre 2018, n. 29, con il quale è stato emanato il "Regolamento attuativo dell'art. 4, comma 6, legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente la disciplina degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali. Modifica del decreto del Presidente della Regione 10 maggio 2001 n.

8” che all’art. 6, comma 3 prevede che gli Assessori regionali possono avvalersi della collaborazione di soggetti di cui agli artt. 50 e 51 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41;

- il Decreto del Presidente della Regione n. 440/Area 1[^]/S.G. del 5 luglio 2019 con il quale il dott. Manlio Messina è stato nominato Assessore regionale con preposizione all'Assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo;
- la nota prot. n. 4848/Gab/TUR del 29 dicembre 2021, con la quale si è manifestato l'intendimento di avvalersi del dott. Gianluca Caramanna, per l'espletamento dell'incarico di consulenza riguardante il *“Supporto alle attività di promozione e programmazione del turismo nazionale ed internazionale”*;
- l’autocertificazione acquisita con il prot. n. 4849/Gab/TUR del 29 dicembre 2021, con la quale il dott. Gianluca Caramanna dichiara *“che le condizioni personali e quelle afferenti alle dichiarazioni e/o certificazioni rese per il conferimento dell'incarico di cui al contratto approvato con D.A. n. 12/Gab/TUR del 29 aprile 2021 non sono mutate”*, attestando il mantenimento dei requisiti posseduti all'atto della stipula del precedente contratto di consulenza datato 28 aprile 2021;

Considerato che il dott. Gianluca Caramanna, con la nota acquisita al protocollo di questi Uffici con il n. 4849/Gab/TUR del 29 dicembre 2021, ha attestato l’insussistenza di conflitto di interesse di cui all’articolo 1 comma 41 della legge n. 190/2012 e di cui al piano Triennale di prevenzione della corruzione della Regione Siciliana;

Considerato che l'incarico di consulente non costituisce rapporto di pubblico impiego e pertanto potrà essere revocato e, in ogni caso, non avrà più efficacia, sia giuridica che economica, all'atto della cessazione della carica dell'Assessore che l'ha conferito,

tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 51 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, e successive modifiche ed integrazioni, è conferito al dott. Gianluca Caramanna l'incarico di consulenza riguardante il *“Supporto alle attività di promozione e programmazione del turismo nazionale ed internazionale”*.

Il dott. Gianluca Caramanna, nell’espletamento dell’incarico di consulente, fornirà il proprio apporto professionale relativo al suddetto incarico, provvedendo a supportare l'Assessore anche in ogni attività relativa alla promozione del turismo in Sicilia.

Art. 2

Ai sensi di quanto previsto dalla direttiva n. 176975/Gab/ASS.PRES. del 27 novembre 2008 e dall'art. 22 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, l'incarico di consulenza è conferito dalla data dell’1 gennaio 2022 fino alla data del 31 marzo 2022, salvo l'eventuale revoca o cessazione anticipata prevista dal successivo art. 3, ed in ogni caso con decorrenza non antecedente alla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico, della durata e del relativo compenso, sul sito istituzionale dell'amministrazione regionale.

Art. 3

L'incarico di consulente, come espressamente previsto dall'art. 52 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, non costituisce rapporto di pubblico impiego, potrà essere revocato e, in ogni caso, non avrà più efficacia, sia giuridica che economica, all'atto della cessazione dalla carica dell'Assessore che l'ha conferito.

Nell'espletamento dell'incarico di consulenza, oggetto del presente contratto il dott. Gianluca Caramanna si impegna a mantenere il massimo riserbo in ordine all'attività svolta.

Art. 4

Il compenso mensile lordo è stabilito in euro 2.065,82 (duemilasessantacinque/82) oltre IVA, oneri e/o contributi previdenziali se dovuti per legge, oltre le eventuali somme per il rimborso delle spese documentate ove regolarmente autorizzate.

Il relativo compenso, così come stabilito con la deliberazione della Giunta Regionale n. 289 del 21 novembre 2000, potrà essere corrisposto anche mensilmente previa presentazione di apposita relazione sull'attività svolta nel mese.

Al termine del periodo di consulenza, ai sensi di quanto disposto dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1 del 14 gennaio 2010, dovrà essere comunque presentata una dettagliata relazione finale illustrativa, relativa a tutta l'attività complessivamente svolta, da pubblicare sul sito web della Regione.

Art. 5

La validità e l'efficacia del presente contratto resta subordinata alla disponibilità finanziaria del pertinente capitolo di bilancio ed alla registrazione del relativo decreto di approvazione da parte della Ragioneria Centrale competente.

Art. 6

Con la sottoscrizione del presente contratto il dott. Gianluca Caramanna conferma di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità e/o inconferibilità previste dalla legge o da norme regolamentari specifiche, né di avere conflitti di interesse in corso con l'Amministrazione e di essere in possesso dei requisiti, titolo di studio e professionali indicati nel curriculum vitae trasmesso all'Amministrazione, sollevando sin d'ora l'Amministrazione da ogni responsabilità in merito

Il dott. Gianluca Caramanna si impegna, inoltre, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Siciliana e degli enti di cui all'art. 1, della legge regionale 15 maggio 2000 n. 10, adottato ai sensi dell'art. 54 comma 5 del D.Lgs n. 165 del 30 marzo 2001 e del D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013. A tal fine, la violazione degli obblighi derivanti dalle predette disposizioni costituisce causa di risoluzione del presente contratto di consulenza.

Art. 7

Il presente contratto è esente da bollo e sarà soggetto a registrazione in caso d'uso.

Letto, confermato e sottoscritto

firmato L'Assessore
(MESSINA)

firmato Il Consulente
(Gianluca Caramanna)

Si approvano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, del codice civile, specificatamente e autonomamente le clausole di salvaguardia, contenute negli articoli 2 e 3 (durata e revoca del contratto) e 4 (misura della retribuzione).

firmato L'Assessore
(MESSINA)

firmato Il Consulente
(Gianluca Caramanna)